



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

**Commissione federale di coordinamento
per la sicurezza sul lavoro CFSL**

Istruzioni **CFSL**

N. 6023

Istruzioni per la classificazione e il coordinamento delle attività di pre- venzione

Edizione novembre 2011

I. Oggetto e scopo

- 1.1 La CFSL coordina le attività di prevenzione degli organi d'esecuzione (art. 85 LAINF e art. 52 segg. OPI). A questo scopo incarica la propria Segreteria di classificare le attività di prevenzione realizzate o previste dagli organi d'esecuzione. Esse sono:
- attività di prevenzione a livello regionale, nazionale o settoriale e programmi di sicurezza con relative misure
 - pubblicazioni e altri supporti informativi in forma stampata o digitale e
 - eventi informativi e didattici.
- 1.2. In questo modo la CFSL garantisce lo scambio di informazioni ed esperienze tra gli organi d'esecuzione, coordina le attività di prevenzione ed evita inutili sovrapposizioni.

2 Procedura

- 2.1 Una volta l'anno la Segreteria CFSL ricorda per iscritto ai responsabili degli organi d'esecuzione di comunicare le attività di prevenzione in corso o previste come da punto 1.1. La Segreteria CFSL stabilisce i termini entro i quali deve avvenire la comunicazione. La Segreteria si riserva di installare una banca dati per facilitare queste operazioni e provvede alla manutenzione dei necessari dispositivi informatici.
- 2.2 Per la registrazione delle attività di prevenzione sono previste delle rubriche standard che permettono di raccogliere informazioni sul tipo di attività, il contenuto, i destinatari (rami economici, gruppi target, attività), gli obiettivi, le misure applicate e la tempistica.
- 2.3 In base alle informazioni raccolte, la Segreteria CFSL avvisa gli organi d'esecuzione delle eventuali sovrapposizioni constatate, in modo da evitare che la stessa attività venga svolta parallelamente da più enti e accrescere l'efficacia dei programmi di prevenzione. Allo stesso tempo, la Segreteria promuove il reciproco scambio di informazioni ed esperienze.
- 2.4 Le informazioni vengono periodicamente aggiornate. I risultati disponibili o i rapporti finali vengono resi accessibili in una forma adeguata.

- 2.5 Qualora le informazioni vengano raccolte in una banca dati, esse saranno protette da una password. Le persone competenti in seno agli organi d'esecuzione possono consultare le informazioni e visualizzarle secondo diversi criteri.
- 2.6 La Segreteria CFSL riferisce alla Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL) un volta l'anno, di regola durante la seduta estiva, in merito alle attività di prevenzione correnti e previste presso gli organi d'esecuzione e alle proprie attività in tali riguardi. La Segreteria presenta proposte per garantire il coordinamento e il finanziamento in questo ambito.

3 Approvazione

Le presenti Istruzioni sono state approvate dalla Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro CFSL in data 7 luglio 2011. Esse sostituiscono le Istruzioni del 20 marzo 1985, in vigore dal 1° luglio 1985.

Lucerna, 7 luglio 2011

Commissione federale di coordinamento
per la sicurezza sul lavoro CFSL

Il presidente
dott. Ulrich Fricker

Il Segretario principale
dott. Serge Pürro

